

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **26** del: **28/09/2021**

OGGETTO:

ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267– VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021 – 2023. (VAR. N. 2021/28).

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **18:00** presso il Municipio sala Consiliare a Piano Terra (Corso Dante, n.28) in seguito a convocazione mediante avvisi recapitati ai Sigg. Consiglieri comunali nelle forme di legge come da referto in atti, si è riunito il Consiglio comunale in adunanza pubblica ~~riservata~~ - di 1^a convocazione, nelle persone dei signori:

Cognome e Nome

MUCCHI RUGGERO
BRESADOLA LUCIANO
CASULA AMANDA
CHINI CAMILLA
DALPIAZ ALDO
ENDRIZZI FRANCESCA
FONDRIEST DIEGO
GASPERETTI GIUSEPPINA
GIRARDI MASSIMILIANO
IDDAU ANDREA
LEONARDI FABRIZIO
MALFATTI SIMONA
MARCHESOTTI CRISTINA
MENAPACE STELLA
NOLDIN CARMEN
PILLONI MARCO
TALLER ADRIANO
TALLER CLAUDIO

Presente	Assente
X	-
-	X
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
-	X
X	-
-	X
X	-

Assiste il Vice Segretario comunale dott.ssa Erica Roncato .

Il Presidente Taller Claudio , constatata la legalità dell'adunanza, inizia la trattazione del punto all'O.d.g.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri Chini Camilla e Iddau Andrea .

OGGETTO:

ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267– VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021 – 2023. (VAR. N. 2021/28).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 la quale dispone che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”.

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla attuale disciplina relativa alle variazioni di bilancio.

Dato atto che con deliberazione n. 2 del 28 febbraio 2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 redatto, ai sensi dell'art. 165 del TUEL 267/2000 e ss.mm. e i., in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato alla programmazione di cui allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e i..

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 1 dicembre 2021 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2021 – 2023.

Rilevato che si rendono necessarie alcune variazioni in parte corrente di bilancio con aggiornamento degli stanziamenti anche negli esercizi finanziari 2022 e 2023, per adeguare lo strumento contabile alle nuove esigenze finanziarie emerse nel corso del corrente esercizio. In particolare viene prevista nel 2022 e 2023 la spesa relativa alla previdenza complementare per gli amministratori locali di cui alla L.R. n.8/2019, l'adeguamento dell'importo relativo agli assegni familiari per il personale dipendente, le spese per la conduzione, il riscaldamento e la pulizia di alcuni immobili comunali, l'adeguamento del canone di manutenzione dell'impianto di videosorveglianza, la spesa per la sostituzione del personale a tempo determinato presso la scuola dell'infanzia, l'incremento della spesa per l'intervento 19, le spese per la sanificazione, i contratti di pulizia e custodia delle strutture sportive del C.T.L., le spese per l'utilizzo della palestra delle scuole superiori da parte delle società sportive, le quali si finanziano in quota parte con il rimborso degli oneri al comune da parte di quest'ultime. Sul fronte delle entrate si registrano nel 2021 delle riscossioni

relative a tributi soppressi (con ravvedimento), il rimborso dalla comunità di Valle per iniziative estive rivolte all'infanzia ed i maggiori proventi relativi alla vendita al GSE dell'energia elettrica (che per un terzo incrementano la spesa relativa al rimborso al Comune di Valle d'Aronia proprietario delle centrali). Sono inoltre state aggiornate le risorse relative ai trasferimenti provinciali di parte corrente, come risulta dai relativi provvedimenti provinciali. Nel 2023 il pareggio viene conseguito mediante incremento del gettito dell'Imposta Immobiliare Semplice, che sopperisce alla mancata previsione del trasferimento provinciale relativo all'ex fondo investimenti minori, attualmente sospeso. L'incremento di spesa corrente è inoltre finanziato, oltre che dalle maggiori entrate e dall'avanzo vincolato per quelle conseguenti l'emergenza sanitaria da COVID-19, da operazioni di storno all'interno di alcune missioni e programmi.

Sono inoltre previste alcune nuove spese, non ricorrenti, finanziate da avanzo di amministrazione relative a:

- Prestazione professionale per un progetto preliminare relativo ad iniziative previste nel D.U.P. al punto 4.2 degli obiettivi strategici (€ 13.000,00);
- Spese per rimozione straordinaria dei cumuli di neve da strade e piazze in caso di precipitazioni copiose che eccedono l'ordinario stanziamento relativo allo sgombrò già affidato con contratto pluriennale (€ 40.000,00);
- Contributo straordinario alle associazioni/società sportive a ristoro delle difficoltà finanziarie riscontrate per l'emergenza sanitaria da COVID-19 (€ 50.000,00 con avanzo amministrazione vincolato). La spesa viene finanziata mediante operazione di storno parziale delle risorse stanziata dalla missione/programma 14/02 "commercio e reti distributive".

Ritenuto di introdurre alcune modifiche a quanto previsto dagli strumenti di programmazione per quanto concerne le spese d'investimento ed in particolare:

MIS/PRO	OGGETTO	Variazione
06.01	<i>Sport e tempo libero:</i> Acquisto attrezzature per attività ricreative e sportive	20.000,00
10.05	<i>Viabilità:</i> Contributo in conto capitale al consorzio di M.F. di Cles per asfaltature e manutenzioni varie	55.000,00
11.01	<i>Sistema di protezione civile:</i> Contributo straordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari per acquisto attrezzatura	10.000,00

Precisato che per l'intervento finanziario a favore delle Società/Associazioni sportive, dovrà essere approvato un apposito disciplinare nel quale, fra le varie indicazioni, sarà previsto che:

- possono beneficiare del sostegno economico, per delle minori entrate e/o delle maggiori spese sostenute e documentate a fronte delle misure anticovid, le Associazioni Sportive Dilettantistiche o le Società Sportive Dilettantistiche, con sede nel territorio comunale, con un minimo di tesserati non inferiore a 15 (stabilendo eventualmente un numero massimo ai fini del riparto) che hanno svolto l'attività nel corso del 2020;
- devono risultare affiliate ad un organismo sportivo riconosciuto dal CONI (Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva) per le stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021;
- devono risultare iscritte nel registro del Coni per le stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021;
- l'importo minimo di contributo non potrà essere inferiore ad €. 500,00 (importo spettante a tutte le società ammesse), sarà pari alle minori entrate/maggiori spese regolarmente documentate e non potrà essere superiore ad €. 10.000,00 per ogni associazione/società;
- possono essere ammesse anche le spese sostenute nel 31.08.2021.

Rilevato che nel 2020 sono stati accertati i trasferimenti assegnati sui fondi di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 e la quota non utilizzata è confluita in avanzo di amministrazione vincolato, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 823 della Legge n. 178/2020, somma che può essere utilizzata nel corso del 2021;

Precisato che per il finanziamento delle nuove spese in conto capitale viene utilizzata la maggiore entrata accertata fra i contributi agli investimenti relativa agli incentivi percepiti dal G.S.E. per la produzione di energia elettrica (€ 15.000,00) nonché i dividendi percepiti dalle società partecipate dal Comune accertati fra le entrate correnti derivanti da redditi di capitale (€ 70.000,00

Accertato che l'Ente può legittimamente applicare avanzo di amministrazione in quanto:

- è stata attestata la congruità dei fondi accantonati nel risultato di amministrazione 2020 ed è assicurata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021,
- vengono rispettati i criteri gradualisti di applicazione dell'art. 187 TEUL,
- non si è in presenza di situazioni di utilizzo di cassa vincolata ex art. 195 TUEL e di anticipazione di tesoreria ex art. 222 TUEL.

Dato atto che la presente variazione al bilancio di previsione finanziario modifica la Programmazione triennale dei lavori pubblici;

Considerato quindi che si rende necessario apportare le modifiche al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023, così come risultante dalle variazioni riportate nel prospetto indicato al successivo punto 1) del dispositivo, in particolare per quanto concerne la scheda n. 3 della sezione “Opere e Investimenti”.

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000.

Visti i seguenti allegati:

All. 1) Variazione al bilancio di previsione – competenza con relativo riepilogo per titoli;

All. 2) Variazione al bilancio di previsione – cassa con relativo riepilogo per titoli;

All. 3) Quadro di controllo degli equilibri.

Evidenziato che il bilancio di previsione per effetto della citata variazione pareggia nel seguente modo:

Esercizio 2021: € 30.229.422,72

Esercizio 2022: € 17.899.730,02

Esercizio 2023: € 16.807.872,00

Richiamato l'art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio.

Visto l'art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'espressione di apposito parere da parte dell'organo di revisione.

Preso atto del parere del Revisore del Comune di Cles espresso, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lettera b), in ordine alla presente variazione.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.

Vista la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 che approva il codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige.

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 22 marzo 2001 e ss.mm..

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile.

Visto lo Statuto Comunale.

CON VOTI favorevoli 15 contrari, 0 astenuti, 0, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) Di approvare, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e per quanto in premessa esposto, la variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023, così come riportata nei seguenti allegati:

- All. 1) Variazione al bilancio di previsione 2021 - 2023– competenza con relativo riepilogo per titoli (variazione n. 2021/28 - competenza);
- All. 3) Quadro di controllo degli equilibri;

2) Di dare atto che con successivo provvedimento la Giunta Comunale apporterà le variazioni al bilancio di cassa dell'esercizio 2021, conseguenti alla predetta variazione, come riportato nel seguente allegato:

- All. 2) Variazione al bilancio di previsione 2021– cassa con relativo riepilogo per titoli (variazione n. 2021/28 – cassa).

3) Di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri finanziari del bilancio di previsione, come disposto dall'art. 147-quinquies, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e come viene dimostrato nell'allegato seguente:

All. 3) Quadro di controllo degli equilibri.

4) Di dare atto che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia nel seguente modo:

Esercizio 2021: € 30.229.422,72

Esercizio 2022: € 17.899.730,02

Esercizio 2023: € 16.807.872,00

5) Di dare atto che l'Organo di Revisione si è espresso con proprio parere con nota del 15.09.2021 n. 19946 di protocollo;

6) Di dare atto che l'art. 57, comma 2 quater, del D.L. 26.10.2019 n. 124, convertito nella Legge 157/2019, ha abrogato l'art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, e pertanto non è più necessario trasmettere al Tesoriere copia delle variazioni di bilancio.

7) Di disporre che per assegnare alle Società/Associazioni sportive l'intervento finanziario a ristoro dei maggiori oneri o delle minori entrate causate dalla pandemia da Covid-19, stanziato con la presente variazione di bilancio, l'Amministrazione dovrà approvare un apposito disciplinare, rispettando le indicazioni stabilite in premessa che si intendono integralmente riportate.

8) Di dichiarare, per le motivazioni di urgenza derivanti dalla necessità di adottare i successivi provvedimenti conseguenti alle predette variazioni, con voti FAVOREVOLI 15, CONTRARI 0, ASTENUTI 0, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

8) Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.12.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- ✓ opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ✓ ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- ✓ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

N. 26 Registro Delibere

IL PRESIDENTE

Taller Claudio

IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE

dott.ssa Erica Roncato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.